



COMUNE DI IMPERIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

- Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 20 giugno 1994
- Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 01 agosto 1995
- Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28 febbraio 1996
- Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25 gennaio 2002
- Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 129 del 19 dicembre 2002
- Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 15 marzo 2010

INDICE

CAPO I

- Art.1 – oggetto del regolamento _____ pag.4
Art.2 – occupazioni permanenti e temporanee _____ pag.4
Art.3 – oggetto della tassa _____ pag.4

CAPO II

- Art. 4 – Disposizioni che disciplinano l'occupazione di suolo pubblico _____ pag.5
Art.5 – Diritti dei terzi _____ pag.5
Art.6 – Domanda di autorizzazione o concessione _____ pag.5
Art. 7 – decisioni sulle domande _____ pag.6
Art. 8 – occupazione suolo pubblico richiesta da più soggetti passivi _____ pag.6
Art. 9 – contenuto dell'autorizzazione o della concessione _____ pag.6
Art. 10 – obblighi del titolare dell'autorizzazione o concessione _____ pag.6
Art. 11 – spese per l'autorizzazione o concessione _____ pag.7
Art.12 – intrasferibilità dell'autorizzazione e concessione _____ pag.7
Art.13 – decadenza dell'autorizzazione o concessione _____ pag.7
Art. 14 – revoca, modifica, sospensione dell'autorizzazione o concessione _____ pag.7
Art.15 – Restituzione della tassa e del canone _____ pag.8

CAPO III

- Art.16 – applicazione della tassa _____ pag.9
Art.17 – graduazione delle tariffe _____ pag.9
Art.18 – occupazioni permanenti - commisurazione _____ pag.10
Art. 19 – passi carrabili – definizione e criteri di applicazione _____ pag.10
Art.20 – occupazioni temporanee – criteri di applicazione _____ pag.11
Art.21 – occupazione permanente del sottosuolo e del soprasuolo con condutture,
cavi, impianti in genere ed altri manufatti – disciplina e criteri di applicazione _____ pag.12

Art.22 – occupazione temporanea del sottosuolo e soprasuolo con condutture,
cavi e impianti in genere – specificazioni _____ pag.12

Art.23 – distributori di carburante e tabacchi – determinazione della tassa _____ pag.13

Art.24 – esenzioni _____ pag.14

CAPO IV

Art.25 – denuncia e versamento della tassa permanente _____ pag.15

Art.26 – denuncia e versamento della tassa temporanea _____ pag.16

Art.27 – accertamenti _____ pag.16

Art.28 – riscossione coattiva _____ pag.16

Art.29 – rimborsi _____ pag.17

Art.30 – sanzioni _____ pag.17

Art.31 – affidamento del servizio di accertamento e riscossione _____ pag.17

CAPO V

Art.32 – occupazioni di fatto _____ pag.18

Art. 33 – accertamento e riscossione normativa a stralcio _____ pag.18

Art.34 – abrogazioni _____ pag.18

CAPO I

Art. 1 – oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione della relativa tassa prevista dagli artt.38 a 57 del D.L.vo n.507 del 15/11/2003.

Art. 2 – occupazioni permanenti e temporanee

1. L'occupazione del suolo pubblico possono assumere il carattere di permanenti e temporanee.

Art. 3 – oggetto della tassa

1. Sono assoggettate alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:

a) le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti del gas e dell'acqua potabile gestiti in regime di concessione amministrativa;

b) le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

2. Sono escluse dalla tassazione le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e di aree appartenenti al Demanio Statale.

CAPO II

Art. 4 – disposizioni che disciplinano l'occupazione di suolo pubblico

1. Le autorizzazioni o concessioni di occupazione del suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del tributo, nel presente regolamento, nei regolamenti comunali di Polizia Urbana, di Igiene ed Edilizia, delle affissioni e della pubblicità, dei mercati e fiere comunali, nonché delle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione.
2. L'autorizzazione o concessione per l'occupazione di suolo pubblico non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti inerenti alle attività svolte dai medesimi sul suolo pubblico.

Art.5 – diritti dei terzi

1. Le autorizzazioni o concessioni sono accordate senza pregiudizio dei terzi, verso i quali i titolari delle autorizzazioni o concessioni debbono rispondere di ogni molestia o danno, ritenendo il Comune esonerato da qualsiasi responsabilità.

Art.6 – domanda di autorizzazione o concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, deve farne circostanziata domanda all'Amministrazione Comunale su carta legale.
2. La domanda deve contenere la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire sul suolo pubblico o gravato di servitù di pubblico passaggio, l'esatta indicazione della località interessata e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a tutte le altre che l'Amministrazione Comunale intendesse imporre a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.
3. Se necessario la domanda dovrà essere inoltre corredata da grafici sufficienti ad identificare le opere da eseguire e dai calcoli di stabilità, limitatamente a questo ultimo caso, alle opere che rivestono carattere di particolare importanza. Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti, potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
4. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dall'ufficio preposto all'istruzione della pratica.

5. Le domande per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per esercitare il commercio ambulante in occasione di fiere, sagre, mercati e altre manifestazioni similari nei luoghi previsti dall'Amministrazione, dovranno pervenire all'Amministrazione stessa almeno 20 giorni prima della ricorrenza. Le domande pervenute dopo tale termine saranno prese in esame nei limiti della disponibilità di spazio.

Art. 7 - decisioni sulle domande

1. L'Amministrazione Comunale ha sempre la facoltà di respingere le richieste di cui all'art.6, motivandone il rigetto.
2. Sono, comunque, rigettate le richieste di occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 8 - occupazione suolo pubblico richiesta da più soggetti passivi

1. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico venga richiesto da più persone in forma temporanea nella circostanza prevista all'ultimo comma dell'art.6, l'Amministrazione Comunale assegnerà le autorizzazioni seguendo l'ordine cronologico delle domande; per quelle presentate nel medesimo giorno si procederà mediante sorteggio.
2. Resta, comunque, impregiudicata la discrezionalità dell'Amministrazione Comunale nell'accordare le autorizzazioni di cui trattasi in relazione a quanto previsto dal precedente art.7.

Art. 9 - contenuto dell'autorizzazione o della concessione

1. Nell'autorizzazione o nell'atto di concessione sono indicate le modalità per l'occupazione del suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, nonché tutti gli elementi atti a stabilirla e delimitarla.

Art. 10 - obblighi del titolare dell'autorizzazione o concessione

1. Il titolare dell'autorizzazione o concessione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre l'occupazione stessa oltre la durata stabilita.
2. Inoltre deve eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino il suolo occupato al termine della concessione e disporre, se del caso, i lavori sul suolo pubblico avuto in concessione in modo da non danneggiare le opere esistenti ovvero prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione Comunale per ogni eventuale modifica delle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al concessionario medesimo.

3. Il concessionario, al termine dell'occupazione, per ottenere lo svincolo della garanzia prestata con cauzione, dovrà aver eseguito i necessari lavori.

Art. 11 – spese per l'autorizzazione o concessione

1. Le spese di qualsiasi tipo inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione sono ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione o concessione medesima.

Art.12 – intrasferibilità dell'autorizzazione e concessione

1. Le autorizzazioni o concessioni sono strettamente personali ed è vietato, di conseguenza, qualsiasi trasferimento ad altri soggetti.

Art.13 – decadenza dell'autorizzazione o concessione

1. Incorre nella decadenza dell'autorizzazione o concessione chi non adempia le condizioni imposte nell'atto di autorizzazione o concessione stessa, oppure non osservi le norme stabilite dalla legge o dal presente regolamento.

2. Sono cause di decadenza:

- le reiterate violazioni da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 14 – revoca, modifica, sospensione dell'autorizzazione o concessione

1. Le autorizzazioni o concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione, in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione di sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

2. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle autorizzazioni o concessioni, sarà notificato agli interessati con apposita ordinanza sindacale, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza.

Art.15 – Restituzione della tassa e del canone

- i. La revoca, la modifica o la sospensione dell'autorizzazione o concessione non danno diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salva la restituzione della tassa e del canone pagati in anticipazione.

CAPO III

Art.16 – applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art.17 – graduazione delle tariffe

1. La tassa si applica secondo i minimi stabiliti dal D.L.vo n.507/93 di cui all'art. 44 per il permanente e all'art. 45 per il temporaneo, nell'ambito della classe III quale classe di appartenenza del Comune, ed è graduata secondo l'importanza della località sulla quale insiste l'occupazione come definito dal provvedimento consiliare n.60 del 21.05.1992 con la seguente articolazione:

CATEGORIA	Tariffa applicabile alle occupazioni permanenti	Tariffa applicabile alle occupazioni temporanee
I	MIN/MAX classe III	MIN/MAX classe III
II	Tariffa I cat. ridotta del 20%	Tariffa I cat. ridotta del 20%
III	Tariffa I cat. ridotta del 45%	Tariffa I cat. ridotta del 45%

2. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Resta inteso che nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadro o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

3. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con eventuali seggiovie e funivie effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o al metro lineare superiore.

4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%; per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino al 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art.18 – occupazioni permanenti - commisurazione

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata dalla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo sarà applicata una tariffa ridotta di una misura non superiore al 66%.
3. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa è ridotta del 30%.

Art. 19 – passi carrabili – definizione e criteri di applicazione

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Per i passi carrabili la tariffa di cui all'art.17 è ridotta al 50%.
4. (abrogato)
5. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui sopra, il Comune può, tenendo conto delle esigenze di viabilità, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività sarà, comunque, limitato ad una superficie massima di 10 (dieci) metri quadrati e non consentirà alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Sul predetto tipo di occupazione la tassa sarà calcolata sulla base della tariffa ordinaria applicabile ridotta di una misura compresa fra il 50 e il 90%.
6. Se il passo carrabile costruito direttamente dal Comune risulta non utilizzabile e, comunque, non utilizzato dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, a affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa sarà ridotta di una misura compresa fra il 50 e il 90%.
7. Per i passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa sarà ridotta di una misura compresa tra il 50 e il 90%.

8. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo.

6. Ove il contribuente non abbia interesse a utilizzare il passo carrabile, può ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art.20 - occupazioni temporanee - criteri di applicazione

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art.42, comma 3°, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 e il 50 % della tariffa base della categoria in funzione del periodo di occupazione.

2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

minima per mq Lit. 1.500

massima per mq Lit. 8.000

3. Trovano inoltre applicazione le seguenti variazioni tariffarie:

a) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa può essere ridotta fino ad $\frac{1}{3}$. In ogni caso la tariffa di cui sopra determinata per ore o fasce orarie non può essere inferiore a Lit.250 al mq al giorno; così pure per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per ciò che riguarda le manifestazioni politiche, culturali e sportive tale tariffa non può essere inferiore a Lit.150;

b) per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30%; al riguardo si precisa che ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, o comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa è determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime;

c) per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 50%;

d) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;

f) per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art.46 del Decreto Legislativo n.507/93 la tassa è ridotta del 50%;

g) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa può essere aumentata o diminuita di una misura non superiore al 30%;

h) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta di una misura non superiore al 50%;

l) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione avviene mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%;

Art.21 – occupazione permanente del sottosuolo e del soprasuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti – disciplina e criteri di applicazione ¹

1. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con eventuali seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. La tassa è applicata in funzione dello sviluppo chilometrico dell'occupazione o frazione di esso ed è determinata sulla base delle seguenti tariffe:

- I categoria: minimo Lit. 250.000/massimo Lit. 500.000

- II categoria: tariffa della I categoria ridotta del 20%

- III categoria: tariffa della I categoria ridotta del 45%

3. Nel caso che il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti dovrà essere corrisposto un contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente il massimo del 50% delle spese medesime.

4. In caso di occupazione di suolo pubblico realizzata con innesto o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

Art.22 – occupazione temporanea del sottosuolo e soprasuolo con condutture, cavi e impianti in genere – specificazioni

1. Per le occupazioni di cui al precedente articolo aventi carattere temporaneo si applicherà il seguente criterio:

a) per le occupazioni del sottosuolo o soprasuolo fino a una chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni:

I categoria: minimo Lit.20.000/massimo Lit.50.000

¹ Modalità di calcolo modificate dall'art.63 D.L.vo 446/97 e art.18 L.488/99.

II categoria: tariffa di I categoria ridotta del 20%

III categoria: tariffa di I categoria ridotta del 45%;

b) la misura della tassazione è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare.

c) la misura della tassazione per le occupazioni di durata superiore al 30 giorni è aumentata del 30% se l'occupazione stessa è contenuta tra i 30 e i 90 giorni, del 50% se l'occupazione è di durata superiore a 90 e non oltre i 180 giorni, del 100% per le occupazioni di durata superiori a 180 giorni. Si applicano inoltre gli incrementi tariffari in caso di occupazioni superiori ad un chilometro lineare (art.47 c.5).

Art.23 – distributori di carburante e tabacchi – determinazione della tassa

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo è dovuta una tassa annua in base alla tariffa di cui ai commi seguenti.

2. Per l'occupazione con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua in base alla tariffa di cui ai commi seguenti.

3. La tassa è applicata sulla base dei seguenti criteri:

a) il riferimento standard concerne un distributore di carburante munito di un solo serbatoio di capacità non superiore a tremila litri;

b) se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri;

c) nel caso di distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati tra loro la tassa è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi;

d) per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

4. Si precisa che la tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuate con le colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti autonomamente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

5. La tariffa adottata per i distributori di carburanti è quella di cui all'art.48 c.1 – comuni di classe III – del D.L.vo 507/93.

6) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo la tassa annua è calcolata in base alle tariffe di cui all'art.48 c.7 - comuni di classe III - del D.L.vo 507/93.

Art.24 - esenzioni

i. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, c.1, lett. c) del T.U.I.R. 917/86, per finalità specifiche di assistenza previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché delle tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (TAXI) nelle aree pubbliche a ciò destinate.

i) le occupazioni temporanee finalizzate:

1. alla raccolta fonti
2. alla pubblicizzazione del proprio operato
3. a manifestazioni

effettuate dalle ONLUS di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

CAPO IV

Art.25 – denuncia e versamento della tassa permanente

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi del tributo devono presentare al Comune, avente diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'atto di concessione medesima. La denuncia deve essere effettuata mediante gli appositi moduli predisposti dal Comune e deve contenere:

- a) gli estremi identificativi del contribuente;
- b) gli estremi dell'atto di concessione;
- c) la superficie occupata;
- d) la categoria dell'aerea sulla quale si realizza l'occupazione;
- e) la misura di tariffa corrispondente;
- f) l'importo complessivamente dovuto.

2. Nei termini di cui al primo comma del presente articolo deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

3. L'obbligo della denuncia nei modi e nei termini sopra indicati, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della stessa, sempre che non si verificano variazioni nelle occupazioni che determinano un maggiore ammontare dei tributi. In mancanza di variazione delle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 31 marzo, utilizzando apposito conto corrente intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione al concessionario. La tassa, se d'importo superiore a € 260,00=, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza rispettivamente: 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

4. Per le occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere il versamento della tassa deve essere parimenti effettuato nel mese di gennaio, fermo restando che per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 26 – denuncia e versamento della tassa temporanea

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di conto corrente postale intestato al comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, da effettuarsi, al più tardi, al momento in cui hanno inizio le occupazioni medesime.
2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 27 – accertamenti

1. In riferimento alle denunce presentate si procede, in primo luogo, al controllo delle denunce stesse, alla verifica dei versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, si provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.
2. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata a seguito di controllo e verifica e accettata dal contribuente, è effettuata, mediante versamento con apposito conto corrente postale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle denunce ovvero in caso di omessa presentazione delle denunce stesse, si procederà con l'emissione di un accertamento in rettifica o d'ufficio che dovrà essere motivato, nonché contenere l'indicazione della tassa, delle soprattasse e degli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
4. Gli accertamenti, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata, o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
5. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui sopra, separatamente per ciascun anno.

Art.28 – riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R. 28/01/1988 n.43 in un'unica soluzione. Si applica l'art.2752 del codice civile.

Art.29 – rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sull'istanza di rimborso si dovrà provvedere entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa, mentre sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.²

Art.30 – sanzioni ³

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo, parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. Se la tardiva presentazione della denuncia e il tardivo versamento di cui ai precedenti articoli, sono avvenuti nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita, le soprattasse di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 50 e al 10 per cento.
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Art.31 – affidamento del servizio di accertamento e riscossione ⁴

1. Il Comune si riserva la facoltà di affidare il servizio di accertamento e riscossione della tassa a terzi o in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art.22, comma 3 lettera c) della legge 8/6/1990 n.142 ovvero ai soggetti iscritti all'Albo nazionale di cui all'art.32 della nuova Legge istitutiva del tributo, sempre che sia ritenuto più conveniente sotto il profilo economico o funzionale. A tal fine si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

² Interessi rideterminati dal Regolamento Generale delle Entrate nella misura del 2,5% semestrale

³ Articolo superato dalle disposizioni contenute nel D.L.vo 18 dicembre 1997 n.471 e D.L.vo 18 dicembre 1997 n.473. Per gli interessi si fa riferimento alla nota 1

⁴ Riferimento attuale Albo Concessionari e modalità di gestione delle entrate disciplinate dagli artt. 52 e 53 del D.Lvo 446/97 e s.m.i..

CAPO V

Art.32 – occupazioni di fatto

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello previsto dall'atto di autorizzazione, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 33 – accertamento e riscossione normativa a stralcio

1. Per l'anno 1994 i contribuenti tenuti al pagamento della tassa con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia ed effettuare il versamento, in deroga a quanto previsto dall'art. 26 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione del regolamento e delle tariffe. Nel medesimo termine di sessanta giorni deve essere effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate.

2. Per l'occupazione con condutture, cavi e impianti in genere la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10% con una tassa minima di lire cinquantamila.

3. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni istitutive del tributo, sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal T.U.F.L. 14.09.1931 n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del D.P.R. 28/01/1998 n. 43 riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art.34 – abrogazioni

1. Per il presente regolamento si prende atto che risultano abrogati gli artt. da 192 a 200 del T.U.F.L. 1175/31 nella parte non compatibile con le nuove disposizioni, l'art.39 L.2/7/1952 n.703, l'art. unico della L.6/3/1958 n.177, l'art. unico L. 26/7/1961 n.711, l'art.6 L. 18/04/1962 n.208, nonché le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle Finanze e dell'Interno 26/2/1933, pubblicato sulla G.U. n.95 del 24/04/1933 per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche e ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme attualmente vigenti.